

Roma, 07/02/2008



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I – Normativa

Direzione Centrale Ragioneria e Finanza
Area Tributi

Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e
Formazione

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e p.c.

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 05

OGGETTO: A) Conguaglio fiscale anno 2007: rilascio certificazione fiscale; B) Applicazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF; C) Obbligo di dichiarazione annuale a decorrere dal 1° gennaio 2008 ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del d.P.R. n. 917/1986

A) CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2007: RILASCIO CERTIFICAZIONE FISCALE

Con provvedimento in data 3 dicembre 2007 del Direttore dell' Agenzia delle entrate, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre successivo, è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica (modello CUD 2008), concernente l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti nell'anno 2007 ed assoggettati a

tassazione ordinaria o separata, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

La certificazione, compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondati per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite, sarà inviata in duplice copia, unitamente ad una copia delle istruzioni per il contribuente, al domicilio dei pensionati tramite POSTEL nel mese di febbraio p.v.

Ciò premesso, si informa che il Centro Calcolo Pensioni INPDAP, ultimate tutte le operazioni relative al conguaglio IRPEF 2007, rimborserà direttamente l'importo complessivo risultante a credito dei pensionati sulla rata di febbraio 2007, qualora le somme dovute solo per conguaglio fiscale IRPEF (con esclusione, quindi, della quota relativa al recupero delle addizionali) non siano di importo superiore a €1.500. Nel caso in cui le somme dovute solo per conguaglio fiscale IRPEF, risultino invece di importo superiore a € 1.500,00, l'importo **complessivo** derivante dal conguaglio dovrà essere interamente disposto dalle sedi provinciali e territoriali INPDAP, tramite la procedura informatica, ovviamente previa verifica delle risultanze contabili.

Viceversa, le somme risultanti a debito saranno recuperate in unica soluzione sulla stessa rata, tenendo presente che, in caso di incapienza delle competenze nette mensili dovute per lo stesso mese, il residuo debito, previa verifica contabile da parte delle sedi provinciali e territoriali, sarà recuperato direttamente dalle sedi stesse, con maggiorazione dell'interesse dello 0,50 mensile. Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più trattamenti pensionistici erogati dall'INPDAP, il recupero del debito per conguaglio fiscale sarà effettuato sulla partita di pensione "principale" e, a seguire, sulla secondaria.

Le risultanze delle operazioni eseguite, comprese quelle relative al recupero delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, saranno evidenziate sui certificati unici (CUD) e riportate in appositi tabulati che verranno trasmessi alle sedi provinciali e territoriali INPDAP, con l'avvertenza che le partite di pensione eventualmente non comprese nelle lavorazioni, ovvero che dovessero risultare non correttamente elaborate, dovranno essere regolarizzate a cura delle sedi medesime, le quali avranno altresì cura di integrare i dati presenti in banca dati.

Per completezza, si ricorda che tra i redditi da conguagliare devono essere ricompresi anche quelli corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, a condizione che siano riferiti all'anno precedente.

A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che a norma dell'art. 23, comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il pensionato non può richiedere all'Ente erogatore della pensione di tener conto, ai fini delle operazioni di conguaglio di fine anno, anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, per rapporti intrattenuti con soggetti terzi, nel corso dell'anno reddituale. Con

circolare n. 238 del 22 dicembre 2000, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le indennità e i compensi corrisposti da terzi ai sensi dell'articolo 50 (ex-47), comma 1, lettera b), del TUIR devono essere conguagliati dal soggetto che li eroga e non più dal datore di lavoro principale del percipiente, conformemente a quanto stabilito per tutte le tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente individuate nel citato articolo 50 (ex-47) del TUIR. Conseguentemente, i soggetti terzi sono tenuti a consegnare al sostituto (pensionato) la certificazione unica CUD dei redditi erogati nel periodo d'imposta entro i termini ordinari previsti dall'articolo 7-bis del d.P.R. n. 600/1973.

Nell’eventualità che comunque si debba procedere a conguagliare somme provenienti da “terzi”, sarà cura dei responsabili degli Uffici preposti al conguaglio fiscale di sensibilizzare i soggetti che comunicano “*somme e valori in genere*” (*ad esempio fringe benefit*) da aggiungere agli emolumenti corrisposti dall’INPDAP, a rispettare nell’invio delle comunicazioni il termine tassativo del 12 gennaio, al fine di permettere all’Istituto di procedere alle operazioni di conguaglio di fine anno. In caso di ritardata comunicazione, per espressa previsione normativa, gli importi delle indennità e dei compensi a carico di terzi comunicati al sostituto dopo il 12 di gennaio dell'anno successivo devono essere conguagliati unitamente alle retribuzioni del periodo d'imposta successivo (*cf. Circolare Ministero Finanze 326/97, punto 3.5*) ovvero la comunicazione andrà effettuata dal soggetto erogatore direttamente al sostituto che procederà a completare la propria situazione reddituale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni (dichiarazione dei redditi Modello Unico e/o Modello 730).

Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso in cui la sede abbia la necessità di comprendere nel CUD INPDAP anche emolumenti corrisposti da “terzi” e già assoggettati a tassazione ordinaria, è obbligatorio fornire i dati relativi alle informazioni richieste dalla dichiarazione del sostituto d’imposta (INPDAP) - Modello 770, come già indicato dalla Direzione Centrale Ragioneria e Finanze a pag. 6 della Nota Operativa n. 1 – Area Tributi, prot. 3012/P.E. in data 15 gennaio 2008.

Tali informazioni vengono acquisite nel modello 770 utilizzando l’apposita maschera contenuta nell’applicativo CUD di “**Gestione Fisco**”.

In nessun caso possono essere compresi nel CUD rilasciato dall’INPDAP emolumenti corrisposti al pensionato da altri soggetti e su cui è stata applicata la tassazione separata.

Il calcolo delle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR (detrazioni per lavoro dipendente o assimilati) è rapportato a giorni, mentre le detrazioni per i familiari a carico (art. 12 del TUIR) sono rapportate a mese e spettano dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ricordato che le detrazioni spettano a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma comunque restando la sussistenza della condizione del limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico (attualmente pari a € 2.840,51), per quanto riguarda il riconoscimento della detrazione per i carichi di famiglia **ai soggetti non residenti** si rinvia alle direttive impartite con nota operativa n. 29 del 21 settembre 2007.

Con nota operativa n. 3 del 23 gennaio ca., inoltre, sono state illustrate le modificazioni introdotte agli artt. 12 e 13 del ripetuto TUIR dall'art. 1, commi 11 e 15, della legge finanziaria 2008 concernenti, rispettivamente, il riconoscimento ai percettori di assegni periodici delle detrazioni previste per i titolari di redditi da pensione e l'ulteriore detrazione per le famiglie numerose che rilevano per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2007: quanto precisato nella richiamata nota operativa deve intendersi qui confermato.

B) APPLICAZIONE DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Nel fare rinvio, per quanto riguarda le disposizioni normative, alle note operative n. 26 del 23/12/2004 e n. 44 del 21/12/2005, relativamente ai criteri applicativi si sottolinea che le addizionali regionale e comunale sono dovute solo se per lo stesso anno risulta dovuta anche l'IRPEF.

Ciò posto, si fa presente che il comma 7 dell'art. 40 del decreto-legge, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, ha sostituito il comma 4 dell'articolo 1 del Dlgs n. 360/1998 (concernente l'addizionale comunale all'IRPEF), disponendo che *“Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.”*

Il successivo comma 8 del medesimo riferito articolo ha aggiunto, in fine, il seguente periodo all'articolo 50, comma 3, del Dlgs n. 446/1997 (inerente l'addizionale regionale all'IRPEF) *“Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.”*

Si riportano le misure delle aliquote relative all'addizionale regionale all'IRPEF da applicare sui redditi prodotti nell'anno 2007 e si ricorda che, come a suo tempo precisato dall'Ufficio tributi della Direzione Centrale AA.GG. e Legislativi (recte Area Tributi della Direzione Centrale Ragioneria e Finanza), per il sostituto che abbia situazioni personali non conosciute dal sostituto, rimane sempre la possibilità di

ottemperare tramite dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o UNICO) al fine di ottenere l'applicazione delle aliquote più favorevoli:

Abruzzo (L.R. 12/12/2006, n. 44)	1,40% per qualunque reddito
Basilicata e Bolzano	0,90% per qualunque reddito
Calabria	1,40% per qualunque reddito
Campania	1,40% per qualunque reddito
Emilia-Romagna (L.R. 20/12/2006, n. 19)	1,10% fino a €15.000,00 di reddito 1,20% da €15.001,00 a €20.000,00 di reddito 1,30% da €20.001,00 a €25.000,00 di reddito 1,40% superiore a €25.000,00. N.B. Una volta individuata la fascia di reddito di appartenenza, l'aliquota si applica sull'intero importo imponibile e non per scaglioni come l'Irpef.
Friuli-Venezia Giulia,	0,90% per qualunque reddito
Lazio (Delib. G.R. n. 748 del 27.10.2006)	1,40% per qualunque reddito
Liguria (L.R. 14/12/2007, n. 43)	0,90% per reddito imponibile fino a € 20.000,00 1,40% per reddito imponibile superiore a € 20.000,00 N.B. Per i soggetti aventi un reddito imponibile compreso fra € 20.000,01 e € 20.101,42, l'imposta determinata è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra € 20.101,42 ed il reddito imponibile del soggetto.
Lombardia	1,20% fino a €15.493,71 1,30% da €15.493,72 a €30.987,41 1,40% oltre €30.987,42 Ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 10.329,14, si applica **l'aliquota dello 0,90 per cento.**

Marche (L.R. 11 ottobre 2005, n. 24)	0,90% fino a €15.500,00 1,20% oltre €15.500,00 e fino €31.000,00 1,40% oltre €31.000,00
Molise (L.R. 28/12/2006, n. 42)	1,40% per qualunque reddito
Piemonte (delib.G.R. 4/12/2006, n. 15-4744)	0,90% per reddito fino a €11.071,35 1,40% per reddito superiore a €11.071,35. L'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito imponibile e non solo sulla parte che eccede €11.071,35.
Puglia	0,90 % per qualunque reddito
Sardegna	0,90% per qualunque reddito
Sicilia	1,40% per qualunque reddito
Toscana	0,90% per qualunque reddito
Trento	0,90% per qualunque reddito
Umbria	0,90% per redditi fino a €15.000,00 1,10% per redditi superiori a €15.000,00. Per i redditi superiori a €15.000,00 l'aliquota del 1,10% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede € 15.000,00.
Valle d'Aosta	0,90 per qualunque reddito
Veneto (L.R. 21/12/2006, n. 27)	0,90% per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a €28.000,00. Per i soggetti aventi un reddito imponibile , ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, superiore ad € 28.000,00 , l'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dell'1,40 per cento.

Per questi ultimi soggetti, aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra € 28.001,00 e € 28.142,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF dovuta è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di €27.748,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque (è pari 1,3810%) Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad €50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tre figli, l'aliquota stessa **resta fissata nella percentuale dello 0,9%**. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad € 50.000,00. Nei casi della specie, la soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di €10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. L'aliquota dell'addizionale regionale è **parimenti stabilita nella percentuale dello 0,9%** per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a €45.000,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del richiamato d.P.R. n. 917/1986, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a €45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a € 45.000,00. Per completezza, si fa presente

che, ai fini che qui interessano, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per effetto del combinato disposto dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo n.446/97, dell'art. 6, comma 12, della legge n. 448/99 e dell'art. 1, comma 4, lettera r) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, il sostituto d'imposta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 del richiamato TUIR approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, determina le addizionali regionale e comunale all'IRPEF in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene le stesse a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in cui la detta operazione è compiuta in un numero di rate che è pari al massimo a 11.

Premesso quanto sopra, circa gli adempimenti che saranno effettuati dal Centro Calcolo Pensioni dell'Istituto, ai fini della determinazione e del successivo recupero delle addizionali, che, ai sensi di quanto previsto dalla stessa norma, non sono dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, si forniscono le seguenti indicazioni che valgono anche per il recupero dell'addizionale comunale.

Si ricorda che dall'anno 2007 (comma 142 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 – cfr. nota operativa n. 14 del 9.3.2007) l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno al quale si riferisce l'addizionale stessa: al riguardo, si informa che con circolare n. 37 del 29.11.2007 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni ha stabilito le modalità per il versamento diretto ai Comuni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le variazioni del domicilio hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Ne consegue che il domicilio fiscale al 1° gennaio 2007 individua l'addizionale comunale, dovuta in acconto ed a saldo, relativa all'anno 2007; il domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 disciplina l'addizionale regionale all'IRPEF; il domicilio fiscale al 1° gennaio 2008 riguarderà l'addizionale comunale concernente l'anno 2008, sia in acconto che a saldo.

Le addizionali saranno determinate all'atto delle operazioni del conguaglio fiscale relativo all'anno 2007, tenendo conto anche di eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il pensionato abbia chiesto di conguagliare. L'importo delle addizionali così determinato sarà indicato sulla certificazione unica.

Si informa che in sede di rilascio delle certificazioni fiscali (CUD 2008) saranno applicate le aliquote dell'addizionale comunale istituite ovvero modificate con

delibera dai relativi Comuni, e pubblicate sul sito www.finanze.it, come stabilito dal decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno (Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2002, n. 130 – serie generale).

Tenuto conto che le operazioni di conguaglio saranno effettuate sulla rata di pensione di febbraio, ne consegue che il recupero sarà effettuato in 9 rate, vale a dire dal mese di marzo a quello di novembre.

Con l'occasione, si precisa quanto segue:

- 1) l'importo della singola addizionale, qualora inferiore a €9,00, sarà recuperato in unica soluzione;
- 2) il recupero delle addizionali sarà operato anche sulle partite di pensione per le quali non è stato effettuato il conguaglio fiscale;
- 3) le ritenute applicate a titolo di addizionale regionale e comunale saranno contraddistinte, rispettivamente, dal codice "AD" e "AC"; il codice ritenuta "AB" identifica la ritenuta operata a titolo di acconto addizionale comunale.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il rimborso dell'importo delle addizionali trattenuto, le sedi provinciali e territoriali INPDAP avranno cura di effettuare dette segnalazioni in banca dati mediante la scelta n. 9 del menù "Segnalazioni varie" giusta nota del 6/6/2000 prot. n. 146 della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – Area applicativa – Uff. II°; in alternativa, mediante la "maschera 100", utilizzando il codice "AD" ovvero "AC" ovvero "AB".

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici in ordine alla corretta compilazione della suindicata "maschera 100", nel senso che la somma da rimborsare deve essere moltiplicata per 12, atteso che i settori della più volte richiamata "maschera 100" sono in stretta relazione tra di loro.

Esempio: la sede INPDAP deve rimborsare l'importo di €16 per addizionale regionale all'IRPEF, trattenuta e non dovuta.

	Dal	Al	Tipo Assegno	Tred./IS A	Tassazione	Importo	Revoca Dal	OK
1	01.04.2007	30.04.2007	AD	Ø	N	192,00		Annulla

Qualora le sedi provinciali e territoriali dovessero disporre la ritenuta per il recupero delle addizionali in questione, si ricorda che dovranno essere utilizzati i codici “AD , AC e AB.”

C) OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANNUALE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2008 AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE DETRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 12 E 13 DEL d.P.R. n. 917/1986

Con nota operativa in data 21 gennaio u.s. è stato già portato a conoscenza di codeste sedi quanto disposto dall’art. 1, comma 221, della legge (finanziaria 2008), che, modificando l’art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2008 il richiedente l’attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente e/o quelle per familiari a carico deve presentare annualmente apposita domanda con la quale dichiarare di averne diritto, indichi le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale dei soggetti per i quali si intende usufruire delle detrazioni.

A tale proposito, si informa che l’Istituto, al fine di non gravare ulteriormente sull’attività quotidiana delle sedi, ha inteso coinvolgere in detta operazione i soggetti già abilitati per legge alla certificazione delle denunce reddituali (CAF, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti, consulenti tributari), i quali assisteranno gratuitamente nella compilazione i pensionati, certificheranno la dichiarazione degli stessi e valideranno i codici fiscali comunicati, provvedendo, nel contempo, anche al successivo inoltro all’INPDAP per l’aggiornamento delle relative posizioni pensionistiche.

Nel fare riserva di fornire successive precisazioni in ordine alle procedure predisposte al riguardo, si informa che a tutti i pensionati, unitamente alla certificazione CUD/2008, sarà inviata una lettera esplicativa nonché la dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni.

Ciò premesso, nel caso di rilascio di duplicazione del CUD/2008, le sedi **dovranno sempre** consegnare ai richiedenti **anche** copia della lettera e della dichiarazione per il diritto alle detrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Cristina Deidda
f.to Dott.ssa Deidda

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Renza Campaner Cavallensi
f.to Dott.ssa Campaner Cavallensi

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
f.to Dr. Gala